

Verso la liberalizzazione del collocamento

di Michele Tiraboschi (*)

Risale alla legge Treu del 1997 il superamento del regime di monopolio pubblico del collocamento. Eppure, al di là della positiva esperienza delle agenzie di lavoro interinale, si è trattato di una liberalizzazione largamente insoddisfacente. Non solo perché, a differenza di molti altri Paesi, l'attività di collocamento è rimasta vietata salvo espressa autorizzazione amministrativa. Ancor più evidente è stata l'incapacità del nostro Paese di attrezzarsi di una efficiente e capillare rete di servizi. Tale da consentire una maggiore trasparenza del mercato del lavoro e, con essa, l'avvio di quelle auspicate politiche attive che solo posso assicurare la transizione da un regime statico di protezione del singolo posto di lavoro a quel più moderno sistema di promozione dinamica della occupazione indicato a livello europeo con il termine di flexicurity.

È così che si spiega il tentativo, contenuto nella manovra economica, di completare definitivamente il processo di liberalizzazione del collocamento in modo da garantire una più adeguata circolazione delle informazioni sulla domanda e sulla offerta di lavoro e una loro disponibilità immediata presso una ampia rete di operatori in grado di standardizzarle, elaborarle e condividerle. Fermi restando i regimi autorizzatori "generalisti" per gli operatori che si muovono in una logica di lucro, la riforma spinge con decisione nella direzione del rilancio dei cosiddetti regimi di autorizzazione "agevolata" a favore degli operatori istituzionali del mercato del lavoro. A partire da scuole e università che vengono abilitate *ope legis* ma non più, come nel recente passato, a condizione di una generica connessione alla borsa del lavoro. Per le università in particolare, oltre a essere per la prima volta estesa anche ai loro consorzi, l'autorizzazione è rilasciata a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. La speranza è che, in questo modo, scuole e università possano dotarsi di robuste reti relazionali con le aziende e il territorio facilitando, direttamente o indirettamente, l'occupabilità dei propri studenti anche attraverso una riprogettazione della offerta formativa in modo da risultare più funzionale alle reali esigenze del mondo del lavoro.

Altrettanto spinta, nel senso di una totale riduzione dei requisiti formali, è la liberalizzazione per altri soggetti che possono svolgere un ruolo positivo nell'avvicinare le esigenze della domanda e della offerta di lavoro. Si pensi ai comuni e alle camere di commercio. Ma anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai patronati, agli enti bilaterali e alle associazioni che si occupano della promozione delle attività imprenditoriali, della formazione e della tutela della disabilità.

L'ingresso formale e trasparente di tutti questi soggetti nel sistema dei canali ufficiali del collocamento garantirà una maggiore trasparenza del mercato, la condivisione di un numero maggiore di informazioni e, in definitiva, la stessa messa a regime di quella borsa continua nazionale del lavoro che, sino al recente rilancio per il tramite del portale *Cliclavoro*, è rimasta sulla carta non certo per volontà di questo o quel governo, ma per l'oggettiva difficoltà di individuare e mettere in rete i numerosi soggetti che operatori del mercato.

L'ampliamento dei soggetti abilitati *ope legis* al ruolo di operatori del mercato non ha dunque una valenza disgregatrice di un sistema che non ha mai funzionato a regime e che, conseguentemente, non ha mai condotto a risultati minimamente soddisfacenti. All'opposto, esso risulta finalizzato, in

termini di efficacia ed effettività, a porre una linea di confine maggiormente sostenibile tra ciò che è illecito e ciò che invece, in una logica di sussidiarietà e trasparenza, può rappresentare un servizio positivo per il buon funzionamento del mercato e che, conseguentemente, va incentivato a emergere e a operare nel sistema. In questa logica si spiega infine l'autorizzazione prevista per i gestori di siti internet che vengono abilitati ope legis a condizione di svolgere la predetta attività senza finalità di lucro.

Michele Tiraboschi
(tiraboschi@unimore.it)

(*) Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 6 luglio 2011, con il titolo *Mediazione più larga e ordinata*.